

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 1968 del 01/02/2023 BOLOGNA

**Proposta:** DPG/2023/2235 del 01/02/2023

**Struttura proponente:** SETTORE AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO  
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

**Oggetto:** MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PROCEDIMENTALI E DI CONTROLLO AI FINI DEL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DI ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI E PER IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VIGILANZA SULLA DOCUMENTAZIONE FINANZIARIA DELLE FONDAZIONI.

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SETTORE AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO

**Firmatario:** MAURIZIO RICCIARDELLI in qualità di Responsabile di settore

**Responsabile del procedimento:** Maurizio Ricciardelli

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- l'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382" che attribuisce la delega alle regioni dell'esercizio delle funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile che operano esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione;
- l'art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)", che prevede che il riconoscimento regionale "è determinato dall'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione";
- in particolare, i commi 3 e 4 del citato Regolamento che dispongono che, ai fini del riconoscimento giuridico delle medesime, "il patrimonio sia adeguato alla realizzazione dello scopo" e che "la relativa consistenza deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda";
- la legge regionale n. 37/2001 avente ad oggetto "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616" ed in particolare il comma 3 dell'art. 4, con il quale si dispone che "l'iscrizione nel registro ai fini del riconoscimento giuridico è disposta previa valutazione dello scopo e degli elementi patrimoniali, personali e dell'idoneità della dotazione patrimoniale al perseguimento delle finalità statutarie";
- l'art. 7 della L.R. n. 37/01 che, nell'ambito della disciplina relativa al controllo e vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni, prevede per le Fondazioni l'obbligo di presentazione annuale dei bilanci preventivi e consuntivi e di altra documentazione patrimoniale-contabile alla Direzione Generale Affari Istituzionali e Legislativi (le cui funzioni in materia sono oggi assorbite dalla Direttore Generale Risorse, Europa, innovazione e Istituzioni);
- la deliberazione di Giunta regionale n. 214 del 9 febbraio 2004, concernente "Modalità per lo svolgimento delle funzioni

di vigilanza e controllo sull'amministrazione delle Fondazioni ai sensi della L.R. 13 novembre 2001, n. 37 ed altre disposizioni relative alle Associazioni riconosciute”;

- l'art. 6 della citata legge regionale, che stabilisce che le funzioni di cui sopra sono esercitate dal Direttore Generale competente in materia di Affari Istituzionali e Legislativi, attualmente individuato nel Direttore Generale Risorse, Europa, innovazione e Istituzioni;

Preso atto che nell'attuale assetto organizzativo dell'ente, le funzioni istruttorie e operative sono svolte dal Settore Affari legislativi e aiuti di Stato.

Considerato:

- che l'attività in esame è stata considerata a rischio corruttivo del P.I.A.O. (Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1954 del 27 ottobre 2022;
- che la normativa citata non fornisce una definizione precisa relativamente all'ammontare ed alla composizione del patrimonio degli enti al fine del riconoscimento e che la dottrina e la giurisprudenza consolidate in materia, sostengono uniformemente la necessità per gli enti che richiedono il Riconoscimento giuridico, di dare adeguata dimostrazione della loro consistenza patrimoniale;
- che in materia si riscontra una uniforme e costante giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha considerato legittimo il diniego da parte dell'Autorità competente al riconoscimento giuridico ad associazioni e fondazioni per mancanza di un patrimonio sufficiente a garantire lo svolgimento delle attività sociali e l'adempimento delle obbligazioni verso terzi, ovvero per mancanza di un fondo iniziale di dotazione;

Riscontrata l'esigenza di definire in modo più puntuale e dettagliato i procedimenti in oggetto e, in particolare, dare una più compiuta informazione ai soggetti interessati circa i requisiti patrimoniali minimi che la Regione, in veste di Autorità tutoria delle persone giuridiche private, richiede basandosi sulla consolidata prassi ai fini del riconoscimento giuridico di Associazioni e Fondazioni e nelle successive fasi di valutazione del mantenimento nel tempo di tali requisiti;

Preso atto che dall'anno 2011 si è ritenuto opportuno aggiornare - come si evince dalle istruzioni operative pubblicate sul sito web della Regione Emilia-Romagna - i requisiti patrimoniali per l'iscrizione di Associazioni e Fondazioni nel registro delle persone giuridiche della Regione Emilia-Romagna prevedendo un patrimonio minimo e la costituzione di un fondo patrimoniale di garanzia vincolato pari ad almeno la metà del patrimonio minimo;

Considerato altresì:

- che la competente struttura, consistente in una specifica Posizione Organizzativa "Consulenza e gestione del Registro Regionale delle Fondazioni e Associazioni" incardinata nel Settore Affari Legislativi e aiuti di Stato - Area consulenza giuridica e Sanzioni Amministrative, svolge nei confronti dei suddetti enti le opportune attività di verifica della permanenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento giuridico, ai sensi del citato comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 37/2001, con le modalità già previste dalla citata deliberazione di Giunta regionale n. 214 del 9 febbraio 2004 e come successivamente semplificate tramite nota informativa pubblicata sul sito web delle persone giuridiche tramite l'adozione di modelli autocertificativi;
- che per le Fondazioni è prescritto in particolare ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L.R. n.37/01, l'obbligo di inviare annualmente alla Direzione Generale competente copia dei bilanci preventivi e consuntivi, unitamente ad una relazione rispettivamente sull'attività programmata e quella svolta, attualmente secondo modalità semplificate tramite autocertificazione dei dati patrimoniali richiesti e dell'attività svolta, con l'utilizzo dell'apposita modulistica di cui sopra;
- che si ritiene pertanto utile ed opportuno:
  - descrivere in via generale le modalità di svolgimento e delle attività procedurali in materia di persone giuridiche private ed in particolare dei procedimenti di riconoscimento giuridico tramite iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private;
  - definire in modo dettagliato i livelli patrimoniali minimi richiesti rispettivamente per le Associazioni e le Fondazioni al fine dell'attribuzione del riconoscimento giuridico regionale, tenendo conto che la competente struttura - Settore Affari Legislativi e aiuti di Stato,

potrà a seguito di apposita valutazione istruttoria determinare la necessità di richiedere una dotazione patrimoniale in misura maggiore rispetto ai suddetti livelli patrimoniali minimi;

- precisare inoltre i parametri patrimoniali di riferimento che i medesimi enti devono poi rispettare per il mantenimento nel tempo della personalità giuridica attribuita, tenendo conto che si rende necessario operare una differenziazione tra gli enti iscritti in base alla data di iscrizione nel Registro, in quanto nel corso del tempo, tali parametri sono stati aggiornati;
- definire le modalità di effettuazione delle attività di controllo e vigilanza sulla documentazione finanziaria delle Fondazioni effettuate ai sensi dell'art.7, commi 2 e 3 della L.R. n. 37/2001;

Dato atto che mediante il presente provvedimento viene adempiuto alle seguenti misure in materia di prevenzione della corruzione previste dal PIAO: n.7 *"Codificazione e dettaglio della procedura operativa, con atto formale, per il processo "Iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche Private (L.R. N. 37/2001)"*; n.8 *Vigilanza e controllo sulle fondazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche, per verificare la persistente coerenza dell'attività con le finalità statutarie (art. 7 l.r. n.37/2001)*

Dato atto che il dirigente del settore in quanto responsabile del procedimento dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

#### D E T E R M I N A

- di approvare l'allegato 1 "Istruzioni operative per i procedimenti di riconoscimento della personalità giuridica privata delle fondazioni e delle associazioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche; valutazione dei requisiti patrimoniali per il riconoscimento e il mantenimento dell'iscrizione" al presente provvedimento che disciplina, con norme che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto, i seguenti ambiti:

1) "Descrizione generale delle attività procedurali in materia di persone giuridiche private e degli adempimenti relativi all'iscrizione/annotazione nel Registro delle persone giuridiche delle variazioni di cariche sociali e della sede legale di Associazioni e Fondazioni";

2) "Requisiti patrimoniali per il riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato";

3) "Requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche";

4) "Modalità di svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla documentazione finanziaria delle Fondazioni" effettuate ai sensi dell'art.7, commi 2 e 3, della L.R. n.37/01;

- di approvare i moduli relativi alle istanze di riconoscimento e di "AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE" e "RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE" allegati A, B e C all'Allegato 1.

Maurizio Ricciardelli

## Allegato 1

**Istruzioni operative per i procedimenti di riconoscimento della personalità giuridica privata delle fondazioni e delle associazioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche e per gli altri procedimenti e adempimenti in materia di persone giuridiche private; valutazione dei requisiti patrimoniali per il riconoscimento e il mantenimento dell'iscrizione**

1. "Descrizione generale delle attività procedurali in materia di persone giuridiche private e degli adempimenti relativi all'iscrizione/annotazione nel Registro delle persone giuridiche delle variazioni di cariche sociali e della sede legale di Associazioni e Fondazioni"

***Procedimento di riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 1 e 7 del D.P.R. 361 del 2000 e dell'art. 4 della L.R. 37 del 2001***

Il procedimento di riconoscimento di personalità giuridica privata dell'Ente viene avviato dalla data di ricevimento dell'istanza e si conclude entro 45 giorni dalla stessa, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto d'accesso) salvo i tempi necessari per richiedere ed acquisire documentazione integrativa, che producono la sospensione provvisoria del procedimento previsti dall'art. 2, comma 7 della L. 241/90.

Il termine per la conclusione del suddetto procedimento può essere prorogato per altri 30 giorni per sopraggiunte esigenze istruttorie ai sensi dell'art. 18, comma 1, L.R. n. 32/93;

A seguito del ricevimento dell'istanza il responsabile del procedimento provvederà all'invio di apposita comunicazione al richiedente di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90 con indicazione dei termini di conclusione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R. n.37/01, l'attività istruttoria viene svolta dalla Posizione Organizzativa "Consulenza e gestione del Registro Regionale delle Fondazioni e Associazioni" - Area consulenza giuridica e Sanzioni Amministrative della Direzione Generale Risorse, Europa, innovazione e Istituzioni, in collaborazione con le Direzioni regionali competenti per materia, tramite la richiesta di un parere scritto in merito alle attività previste statutariamente e svolte dalla persona giuridica, da inviare entro 20 giorni dalla data della richiesta del Responsabile del procedimento, con l'avvertenza che, qualora detto termine non venga rispettato, l'ufficio potrà procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.

La Direzione competente al rilascio del parere potrà eventualmente proporre osservazioni o fare richiesta di ulteriori chiarimenti a riguardo, le quali saranno comunicate dal Responsabile del procedimento all'ente richiedente, con l'indicazione di un termine per l'invio delle delucidazioni o di documentazione integrativa.

Il procedimento si conclude con una determinazione del Direttore Generale Risorse, Europa, innovazione e Istituzioni, che dispone:

- nel caso di esito positivo dell'istruttoria, l'iscrizione dell'ente nel Registro regionale delle persone giuridiche;
- nel caso di esito negativo dell'istruttoria per la mancanza dei requisiti formali o patrimoniali richiesti, il diniego dell'iscrizione;

L'istanza di riconoscimento va presentata in bollo (fatte salve le esenzioni di legge) e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o dal notaio rogante per conto dell'Ente. L'istanza dovrà essere inviata tramite posta certificata all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) [personegiuridiche@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:personegiuridiche@postacert.regione.emilia-romagna.it).

L'assolvimento dell'obbligo del bollo potrà effettuarsi con modalità telematiche previste dalla vigente normativa in materia;

**Documentazione da allegare all'istanza:**

1) per gli enti di nuova costituzione una copia autentica in bollo del verbale dell'atto costitutivo e dello statuto redatto per atto pubblico dinanzi al notaio;

2) per gli enti già esistenti, se costituiti in forma di scrittura privata, è necessario la produzione di una copia autentica in bollo del verbale, redatto in forma pubblica dal Notaio, che confermi la costituzione dell'Ente, ne richiami l'originaria costituzione in forma privata e ne riporti il vigente statuto, come allegato costituente parte integrante del verbale; se costituiti per atto pubblico e lo statuto è rimasto immodificato, è necessario che sia prodotta la documentazione prevista per gli Enti di nuova costituzione; se costituiti per atto pubblico e lo statuto ha subito modificazioni di norme statutarie successive all'atto di costituzione, dovrà essere prodotta una copia autentica (in bollo) del verbale notarile attestante l'ultima deliberazione delle modificazioni statutarie apportate dinanzi a lui e riportante in allegato il vigente statuto;

3) fotocopia del documento di identità valido del legale rappresentante;

4) copia dello statuto in versione digitale e, se presenti, copia dei regolamenti interni relativi all'indicazione dei criteri e delle modalità di erogazione delle rendite patrimoniali, quali concessioni di sussidi, borse di studio, premi, anche in caso di erogazione o di prestazione di servizi a favore di soci o terzi beneficiari (formato PDF);

5) relazione illustrativa sull'attività svolta dall'Ente o, se di nuova costituzione, su quella che svolgerà, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante (formato PDF);

6) relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sottoscritta dal legale rappresentante. La relazione deve essere corredata da documenti che dimostrino l'esistenza di un patrimonio iniziale dell'Ente adeguato al perseguimento degli scopi istituzionali ed ai fini della garanzia patrimoniale verso i terzi. La relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria deve quindi essere accompagnata da una certificazione bancaria attestante la disponibilità economica a perseguire lo scopo dell'ente e da una perizia asseverata degli eventuali immobili che costituiscono il patrimonio (formato PDF);

7) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (del legale rappresentante) riportante l'elenco dei componenti il consiglio d'amministrazione dell'Ente (o dell'organo amministrativo dell'Ente comunque sia denominato), l'indicazione delle cariche ricoperte e dei poteri di firma eventualmente attribuiti, i nominativi di tutti gli amministratori e i rispettivi codici fiscali;

8) indicazione di un referente al quale fare riferimento per le comunicazioni inerenti al procedimento amministrativo e relativo recapito telefonico e di posta elettronica;

9) indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, se disponibile o mail riferito alla persona giuridica.

L'istruttoria procedimentale tramite l'esame della suddetta documentazione prodotta ai fini del riconoscimento giuridico consiste ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 della L.R.n.37/01, nella "valutazione dello scopo e degli elementi patrimoniali, personali e dell'idoneità della dotazione patrimoniale al perseguimento delle finalità statutarie" secondo i criteri valutativi di seguito indicati.

**Procedimento di approvazione delle modifiche statutarie, (art, 2 del D.P.R. n.361/2000 ed art. L.R. n.37/01)**

Le modalità procedurali relative all'assunzione dei provvedimenti di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dai competenti organi di Associazioni e Fondazioni sono ai sensi di legge, le medesime previste per il riconoscimento della personalità giuridica.

Il procedimento si conclude entro il termine di 45 giorni dalla data di pervenimento dell'istanza con una determinazione del Direttore Generale Risorse, Europa, innovazione e Istituzioni approvativa delle modifiche in caso di esito positivo

dell'istruttoria, o di diniego dell'approvazione in caso di esito negativo.

#### **Documentazione da allegare all'istanza:**

All'istanza sottoscritta dal legale rappresentante, da presentarsi con le sopraindicate modalità, va allegata:

- copia autentica del verbale notarile contenente la deliberazione approvativa delle modifiche statutarie, adottata dal competente organo dell'ente;
- relazione riassuntiva delle medesime, solo nel caso che nel verbale le modifiche attuate non siano descritte in modo dettagliato.

#### **Procedimento di estinzione e cancellazione dal Registro delle persone giuridiche (art. 9 del D.P.R. n.361/2000 ed art. 7 L.R. n.37/01)**

Anche con riguardo all'assunzione del provvedimento dichiarativo dell'estinzione della persona giuridica, le modalità procedurali sono quelle sopra descritte per il riconoscimento della personalità giuridica.

#### **Documentazione da allegare all'istanza**

All'istanza sottoscritta dal legale rappresentante, da presentarsi con le sopraindicate modalità, va allegata una copia autentica del verbale notarile contenente la deliberazione del competente organo dell'ente di scioglimento dell'associazione, o, per le Fondazioni, di presa d'atto del verificarsi di una causa di estinzione ai sensi dell'art.27 cod. civ. e della conseguente richiesta all'Autorità (Regione) di provvedere alla relativa dichiarazione.

Ai sensi di legge, le Deliberazioni degli enti dovranno contenere espressamente le motivazioni alla base dell'istanza, l'indicazione di un liquidatore incaricato o di un collegio di liquidatori e la designazione dell'ente o degli enti beneficiari del patrimonio eventualmente residuo alla liquidazione dell'ente.

Il procedimento si conclude con una Determinazione del Direttore Generale dichiarativa dell'estinzione dell'ente e dispositiva della cancellazione dell'ente dal Registro una volta esaurita la fase liquidatoria da espletarsi ai sensi della normativa del Codice Civile (Art.11 e segg. Disposizioni di Attuazione del Codice Civile).

Con apposita istanza del Legale rappresentante, si può richiedere la cancellazione dal registro dell'ente nel caso non

si intenda più beneficiare del beneficio del riconoscimento giuridico per il venir meno delle risorse patrimoniali richieste della legge. A tal fine si dovrà allegare una deliberazione dell'ente riportante la motivazione della richiesta.

**Adempimenti pubblicitari ed Attività procedimentali inerenti ad istanze di deposito e di presa d'atto/approvazione di trasformazioni, fusioni e scissioni tra persone giuridiche.**

L'ultimo comma dell'articolo 42 bis del Codice Civile stabilisce che "gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni ed alle scissioni per i quali il Libro V prevede l'iscrizione nel registro delle imprese, sono iscritti nel registro delle persone Giuridiche ovvero, nel caso degli enti del terzo Settore, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La competente struttura cura pertanto gli adempimenti di natura pubblicitaria presso il Registro delle persone giuridiche relativamente al deposito degli atti previsti dal citato art.42 bis Codice Civile e dagli artt.2500 e segg. ai quali la stessa disposizione rinvia, ai fini di dare efficacia giuridica alle deliberazioni di trasformazione, fusione e scissione tra persone giuridiche.

La stessa è inoltre competente alla predisposizione di atti approvativi e/o di presa d'atto di deliberazioni di trasformazione, fusione e scissione tra persone giuridiche, sempre tramite Determinazioni del Direttore Generale.

Qualora conseguentemente a tali atti "trasformativi", vengano deliberate modifiche dello statuto dell'ente incorporante nel caso di fusione per incorporazione, o dell'ente trasformato, le stesse dovranno essere approvate con determinazione del Direttore Generale seguendo la procedura sopra descritta per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Tali atti vengono adottati dietro apposita istanza del Legale Rappresentante dell'ente o degli enti interessati (o del Notaio rogante l'atto) previa istruttoria documentale che viene effettuata con le modalità procedimentali sopra descritte.

**Documentazione da allegare all'istanza**

All'istanza va allegata copia autentica del verbale notarile inerente alla deliberazione assunta dai competenti organi sociali o in forma digitale. Il verbale deve contenere in allegato la documentazione attestante l'effettuazione degli adempimenti richiesti dalla normativa del Codice civile per lo specifico atto (artt.42 bis e 2550 e segg. Cod, Civ.).

**Adempimenti inerenti alla comunicazione di variazioni delle cariche sociali e della sede legale degli enti per l'iscrizione/annotazione nel Registro delle persone giuridiche.**

Il Legale rappresentante dell'Ente deve inoltrare alla Regione l'istanza di iscrizione di tutti gli atti e i fatti comportanti variazioni nella composizione del Consiglio d'Amministrazione (Fondazioni) o del Consiglio Direttivo (Associazioni).

Deve ugualmente inviare la suddetta istanza anche in caso di riconferma della composizione dell'organo amministrativo.

L'istanza va presentata in bollo (fatte salve le esenzioni di legge) e sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Ente. In essa deve essere specificata la variazione avvenuta e gli estremi della deliberazione con la quale il competente organo dell'Ente ha provveduto alle variazioni.

Il Legale rappresentante dell'Ente deve inoltrare l'istanza entro il termine di 15 giorni dalla data della deliberazione oppure, in mancanza della deliberazione, dalla data dell'evento.

**Documentazione da allegare all'istanza:**

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale rappresentante (art.46 e 47 D.P.R. n.445/2000) riportante l'indicazione delle variazioni avvenute o la riconferma della composizione dell'organo amministrativo;
- in caso di nomina di nuovi amministratori e di riconferma dell'intero C.d.A, nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va attestata l'avvenuta accettazione delle cariche da parte dei nuovi componenti e compilato (l'intero) elenco dei componenti del nuovo Consiglio di amministrazione/Consiglio Direttivo o di quello riconfermato. Nel suddetto elenco vanno indicati per ciascun componente i seguenti dati: Cognome e Nome, data di nascita, codice fiscale, durata della carica ricoperta e potere di firma eventualmente attribuito;
- Copia del documento di identità del Legale rappresentante in corso di validità.

**Trasferimento della sede e istituzione di sedi secondarie**

Il rappresentante dell'Ente deve presentare alla Regione apposita istanza in bollo (fatte salve le esenzioni di legge) con la quale comunica la variazione della sede legale dell'Ente e l'istituzione di sedi secondarie.

L'istanza deve essere trasmessa entro il termine di 15 giorni dalla data della deliberazione o del verificarsi dell'evento.

Si precisa che il mutamento dell'indirizzo della sede legale nell'ambito dello stesso Comune comporta l'obbligo di modifica statutaria, nel caso in cui l'indirizzo (via, piazza, eccetera) sia indicato in Statuto. Pertanto, in questo caso l'Ente deve procedere ad un'istanza di modifiche allo Statuto secondo le modalità descritte nella pagina web "[Approvazione modifiche statutarie](#)".

L'obbligo di modifica non sussiste nel caso in cui il trasferimento della sede avvenga nell'ambito dello stesso Comune e lo Statuto, pur riportando l'indirizzo della sede, contenga una dicitura del tipo: "Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria".

Ogni altra variazione, quale ad esempio l'istituzione di sedi amministrative o operative, deve essere comunicata per iscritto mediante invio di apposita istanza in bollo a firma del Legale rappresentante dell'Ente entro il termine di 15 giorni dalla data della deliberazione o del verificarsi dell'evento, in modo tale da consentire alla Regione di trascrivere le variazioni nel Registro regionale delle persone giuridiche private.

#### **Documentazione da allegare all'istanza:**

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale rappresentante (art.46 e 47 D.P.R. n.445/2000) riportante l'indicazione delle variazioni avvenute;
  - Copia del documento di identità del Legale rappresentante in corso di validità.
2. **Requisiti patrimoniali per il riconoscimento della personalità giuridica privata delle associazioni e delle fondazioni.**

Il patrimonio minimo necessario ai fini dell'iscrizione di Associazioni e Fondazioni nel registro regionale delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 37/01 è determinato rispettivamente:

per le Associazioni in €. 25.000,00 (venticinquemila)

per le Fondazioni in €. 50.000,00 (cinquantamila)

con la necessaria precisazione che gli importi indicati rappresentano il requisito patrimoniale minimo per potere richiedere il riconoscimento giuridico regionale, ma non necessariamente sufficiente ai fini dell'ottenimento dello stesso che è comunque subordinato ad una valutazione discrezionale del Settore Affari Legislativi e aiuti di Stato - Area consulenza giuridica e Sanzioni Amministrative da effettuarsi relativamente alla congruità dei mezzi finanziari predisposti ed organizzati dall'Ente rispetto ai propri scopi statutari ed ai fini di offrire la necessaria garanzia dei terzi creditori;

- l'ammontare dei suddetti importi si riferisce esclusivamente a risorse patrimoniali liquide, non potendosi considerare in tale ambito il valore economico di immobili o di beni strumentali quali attrezzature, arredi, beni museali, documentali ed artistici, automezzi, i quali sono soggetti a valutazione autonoma;
- relativamente ai suddetti importi minimi, si richiede che una parte corrispondente almeno alla metà dell'importo stesso, ovvero pari ad €. 12.500,00 (dodicimilacinquecento), per quanto concerne le Associazioni e ad €. 25.000,00 (venticinquemila) relativamente alle Fondazioni, sia espressamente destinato a costituire un "fondo patrimoniale di garanzia", vincolato ai fini di fornire la necessaria garanzia patrimoniale verso i terzi. Il suddetto fondo dovrà essere costituito da liquidità e dovrà essere previsto nello stato patrimoniale del bilancio con apposita menzione e dovrà essere istituito (se non già indicato all'atto di costituzione dell'Ente per le Fondazioni), con apposita deliberazione dell'organo decisionale dell'Ente che ne precisi l'importo e ne dichiari l'indisponibilità per esigenze gestionali.

**3. Requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.**

Successivamente al riconoscimento giuridico ed al fine del mantenimento della personalità giuridica, il patrimonio degli enti (Associazioni e Fondazioni), iscritti nel Registro successivamente alla data dell'1 gennaio 2011 non potrà risultare inferiore rispettivamente ad € 12.500,00 (dodicimilacinquecento) relativamente alle Associazioni e a € 25.000,00 (venticinquemila) relativamente alle Fondazioni, importo corrispondente all'ammontare minimo del fondo di garanzia patrimoniale sopra descritto;

per gli enti (Associazioni e Fondazioni) che sono stati iscritti anteriormente al 1° gennaio 2011, e per gli enti ex IPAB, i quali sono stati iscritti d'ufficio nel Registro delle persone giuridiche ai sensi della L.R. 1 giugno 1992, n.27, a seguito del provvedimento regionale di depubblicizzazione, anche successivamente alla data sopra indicata, l'ammontare del suddetto fondo di garanzia patrimoniale da mantenere, sarà determinato nelle singole fattispecie, tenendo in considerazione diversi parametri valutativi tra i quali in particolare:

- ammontare del Fondo di dotazione patrimoniale liquido iniziale come comprovato al momento del riconoscimento giuridico;
- ammontare della eventuale redditività derivante dalla titolarità di beni immobili;
- altre entrate documentate.

Conseguentemente a quanto sopra indicato, tutti gli enti che hanno ottenuto il riconoscimento giuridico regionale, devono adeguare il loro patrimonio ai livelli minimi sopra indicati o comunque stabiliti a seguito di apposita valutazione della congruità patrimoniale degli stessi.

La competente struttura, nel caso di accertamento della mancanza o del venir meno dei presupposti patrimoniali di cui sopra, potrà concordare con il Legale rappresentante dell'ente le modalità ed i tempi di effettuazione del reintegro patrimoniale, che comunque, dovrà indicativamente avvenire non oltre l'esercizio finanziario, successivo a quello in cui è avvenuto l'accertamento.

#### **4. Modalità di svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla documentazione finanziaria delle Fondazioni**

**effettuate ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, della L.R. n.37/01.**

Le Fondazioni iscritte nel Registro regionale delle persone giuridiche sono tenute ad inviare alla competente struttura Area consulenza giuridica e Sanzioni Amministrative - PO Consulenza e Gestione del Registro Regionale delle Fondazioni e Associazioni entro quindici giorni dalla approvazione dei bilanci consuntivi, apposita modulistica autocertificativa, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dei dati di bilancio.

In particolare, le Fondazioni dovranno presentare due moduli con valore di autocertificazione, denominati rispettivamente "AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE" nel quale dovranno essere riportati i dati contabili indicati e la "RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE" in cui deve essere riportata una sintetica relazione sull'attività effettivamente svolta, al fine di verificare la conformità della stessa all'atto costitutivo ed allo statuto.

I suddetti moduli autocertificativi, altresì reperibili dalle pagine web del Registro delle Persone Giuridiche al Link:

<http://www.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/Registro-regionale-delle-persone-giuridiche>, dovranno essere sottoscritti dal Legale Rappresentante dell'Ente o dal Presidente del Collegio Sindacale o dei Revisori e dovranno essere accompagnati dalla relativa comunicazione di invio debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante della Fondazione e contenente la specifica espressione "ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 37".

La documentazione di cui sopra dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC: [personegiuridiche@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:personegiuridiche@postacert.regione.emilia-romagna.it) entro 15 giorni dall' approvazione.

Le suddette documentazioni contabili vengono sottoposte ad una verifica da parte della competente struttura, Area consulenza giuridica e Sanzioni Amministrative - PO Consulenza e Gestione del Registro Regionale delle Fondazioni e Associazioni, che verte sul riscontro della congruità dei mezzi finanziari predisposti ed organizzati dall'Ente rispetto agli scopi che intende perseguire.

A tal fine la struttura competente come sopra individuata, provvederà ad esaminare tutta la documentazione contabile presentata, e, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà richiedere alle Fondazioni, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.

37/2001, l'invio di ulteriore documentazione, dati e informazioni onde verificare oltre agli aspetti patrimoniali, l'attività effettivamente svolta, la conformità della stessa all'atto costitutivo ed allo statuto e l'eventuale sussistenza di fattispecie tali da giustificare l'esercizio dei poteri previsti dagli artt. 25, 26, 27 e 28 del codice civile.

Qualora, a seguito di tale verifica, il patrimonio dell'Ente controllato risulti notevolmente diminuito rispetto alla dotazione iniziale e/o alla situazione patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio depositato, in misura tale da far considerare la consistenza del patrimonio oggettivamente inadeguata o insufficiente in relazione al perseguimento dei fini statutari, la struttura competente provvede a richiedere alla Fondazione immediati chiarimenti sulla situazione patrimoniale verificatasi (da fornirsi entro 30 gg. dalla richiesta) cui potrà seguire un espresso invito ad effettuare una adeguata ricostituzione del patrimonio sociale.

L'Ufficio competente Area consulenza giuridica e Sanzioni Amministrative - PO Consulenza e Gestione del Registro Regionale delle Fondazioni e Associazioni, in caso di accertata e perdurante situazione di inadeguatezza e insufficienza della dotazione patrimoniale dell'ente, rispetto ai livelli minimi stabiliti, potrà avviare il procedimento di revoca del riconoscimento della personalità giuridica tramite cancellazione dello stesso dal registro delle persone giuridiche o, nel caso se ne verificano i presupposti, dichiarare l'estinzione dell'ente ex art. 27 Codice civile.

Lo stesso Ufficio, in base all'attuale normativa sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445), procederà annualmente ad effettuare delle verifiche a campione sulle dichiarazioni autocertificate rese dagli enti, nella misura del quindici per cento.

Il sorteggio viene svolto annualmente ed è effettuato con criteri di casualità alla presenza di due funzionari regionali e del Responsabile della Posizione Organizzativa o delegato.

Il sorteggio sarà effettuato mediante il generatore di numeri casuali disponibile al link: [Generatore di numeri casuali - E-R Il portale della Regione Emilia-Romagna](#). Per poter procedere al sorteggio del campione viene predisposta una tabella in Excel contenente tutti gli enti soggetti al controllo della Regione e

come seme generatore verrà indicato l'ora esatta (ora, minuti e secondi) dell'avvio della procedura di estrazione.

Ogni passaggio relativo alla procedura di estrazione sarà verbalizzato e protocollato, la documentazione sarà conservata presso l'ufficio.

Al termine della procedura di sorteggio si darà avvio alla fase di controllo dei bilanci degli enti sorteggiati.

Al fine di verificare l'effettiva rispondenza fra i dati dichiarati mediante autocertificazione ed i dati contenuti nei documenti contabili, potrà essere richiesto quanto necessario alla realizzazione di un corretto esame contabile.

A conclusione della suddetta procedura di verifica, la competente struttura, Area consulenza giuridica e Sanzioni Amministrative - PO Consulenza e Gestione del Registro Regionale delle Fondazioni e Associazioni, potrà adottare i provvedimenti sopra indicati nel caso di accertamento di irregolarità o infedeltà nella comunicazione dei dati patrimoniali.

L'Ufficio predispone una relazione riepilogativa e di sintesi dell'attività di controllo svolta relativamente all'anno di riferimento, contenente l'indicazione del numero degli Enti sottoposti a verifica a campione, dei rilievi effettuati e degli eventuali provvedimenti assunti nei confronti degli stessi, ai sensi della normativa citata e di quanto stabilito nel presente atto.

## Allegato 1

**Istruzioni operative per i procedimenti di riconoscimento della personalità giuridica privata delle fondazioni e delle associazioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche e per gli altri procedimenti e adempimenti in materia di persone giuridiche private; valutazione dei requisiti patrimoniali per il riconoscimento e il mantenimento dell'iscrizione**

1. "Descrizione generale delle attività procedimentali in materia di persone giuridiche private e degli adempimenti relativi all'iscrizione/annotazione nel Registro delle persone giuridiche delle variazioni di cariche sociali e della sede legale di Associazioni e Fondazioni"

***Procedimento di riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 1 e 7 del D.P.R. 361 del 2000 e dell'art. 4 della L.R. 37 del 2001***

Il procedimento di riconoscimento di personalità giuridica privata dell'Ente viene avviato dalla data di ricevimento dell'istanza e si conclude entro 45 giorni dalla stessa, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto d'accesso) salvo i tempi necessari per richiedere ed acquisire documentazione integrativa, che producono la sospensione provvisoria del procedimento previsti dall'art. 2, comma 7 della L. 241/90.

Il termine per la conclusione del suddetto procedimento può essere prorogato per altri 30 giorni per sopraggiunte esigenze istruttorie ai sensi dell'art. 18, comma 1, L.R. n. 32/93;

A seguito del ricevimento dell'istanza il responsabile del procedimento provvederà all'invio di apposita comunicazione al richiedente di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90 con indicazione dei termini di conclusione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R. n.37/01, l'attività istruttoria viene svolta dalla Posizione Organizzativa "Consulenza e gestione del Registro Regionale delle Fondazioni e Associazioni" - Area consulenza giuridica e Sanzioni Amministrative della Direzione Generale Risorse, Europa, innovazione e Istituzioni, in collaborazione con le Direzioni

regionali competenti per materia, tramite la richiesta di un parere scritto in merito alle attività previste statutariamente e svolte dalla persona giuridica, da inviare entro 20 giorni dalla data della richiesta del Responsabile del procedimento, con l'avvertenza che, qualora detto termine non venga rispettato, l'ufficio potrà procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.

La Direzione competente al rilascio del parere potrà eventualmente proporre osservazioni o fare richiesta di ulteriori chiarimenti a riguardo, le quali saranno comunicate dal Responsabile del procedimento all'ente richiedente, con l'indicazione di un termine per l'invio delle delucidazioni o di documentazione integrativa.

Il procedimento si conclude con una determinazione del Direttore Generale Risorse, Europa, innovazione e Istituzioni, che dispone:

- nel caso di esito positivo dell'istruttoria, l'iscrizione dell'ente nel Registro regionale delle persone giuridiche;
- nel caso di esito negativo dell'istruttoria per la mancanza dei requisiti formali o patrimoniali richiesti, il diniego dell'iscrizione;

L'istanza di riconoscimento va presentata in bollo (fatte salve le esenzioni di legge) e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o dal notaio rogante per conto dell'Ente. L'istanza dovrà essere inviata tramite posta certificata all'indirizzo di  
Posta Elettronica Certificata (PEC)  
[personegiuridiche@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:personegiuridiche@postacert.regione.emilia-romagna.it).

L'assolvimento dell'obbligo del bollo potrà effettuarsi con modalità telematiche previste dalla vigente normativa in materia;

#### **Documentazione da allegare all'istanza:**

1) per gli enti di nuova costituzione una copia autentica in bollo del verbale dell'atto costitutivo e dello statuto redatto per atto pubblico dinanzi al notaio;

2) per gli enti già esistenti, se costituiti in forma di scrittura privata, è necessario la produzione di una copia autentica in bollo del verbale, redatto in forma pubblica dal Notaio, che confermi la costituzione dell'Ente, ne richiami l'originaria costituzione in forma privata e ne riporti il vigente statuto, come allegato costituente parte integrante del verbale; se costituiti per atto pubblico e lo statuto è rimasto

immodificato, è necessario che sia prodotta la documentazione prevista per gli Enti di nuova costituzione; se costituiti per atto pubblico e lo statuto ha subito modificazioni di norme statutarie successive all'atto di costituzione, dovrà essere prodotta una copia autentica (in bollo) del verbale notarile attestante l'ultima deliberazione delle modificazioni statutarie apportate dinanzi a lui e riportante in allegato il vigente statuto;

3) fotocopia del documento di identità valido del legale rappresentante;

4) copia dello statuto in versione digitale e, se presenti, copia dei regolamenti interni relativi all'indicazione dei criteri e delle modalità di erogazione delle rendite patrimoniali, quali concessioni di sussidi, borse di studio, premi, anche in caso di erogazione o di prestazione di servizi a favore di soci o terzi beneficiari (formato PDF);

5) relazione illustrativa sull'attività svolta dall'Ente o, se di nuova costituzione, su quella che svolgerà, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante (formato PDF);

6) relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sottoscritta dal legale rappresentante. La relazione deve essere corredata da documenti che dimostrino l'esistenza di un patrimonio iniziale dell'Ente adeguato al perseguimento degli scopi istituzionali ed ai fini della garanzia patrimoniale verso i terzi. La relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria deve quindi essere accompagnata da una certificazione bancaria attestante la disponibilità economica a perseguire lo scopo dell'ente e da una perizia asseverata degli eventuali immobili che costituiscono il patrimonio (formato PDF);

7) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (del legale rappresentante) riportante l'elenco dei componenti il consiglio d'amministrazione dell'Ente (o dell'organo amministrativo dell'Ente comunque sia denominato), l'indicazione delle cariche ricoperte e dei poteri di firma eventualmente attribuiti, i nominativi di tutti gli amministratori e i rispettivi codici fiscali;

8) indicazione di un referente al quale fare riferimento per le comunicazioni inerenti al procedimento amministrativo e relativo recapito telefonico e di posta elettronica;

9) indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, se disponibile o mail riferito alla persona giuridica.

L'istruttoria procedimentale tramite l'esame della suddetta documentazione prodotta ai fini del riconoscimento giuridico consiste ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 della L.R.n.37/01, nella "valutazione dello scopo e degli elementi patrimoniali, personali e dell'idoneità della dotazione patrimoniale al perseguimento delle finalità statutarie" secondo i criteri valutativi di seguito indicati.

**Procedimento di approvazione delle modifiche statutarie, (art, 2 del D.P.R. n.361/2000 ed art. L.R. n.37/01)**

Le modalità procedurali relative all'assunzione dei provvedimenti di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dai competenti organi di Associazioni e Fondazioni sono ai sensi di legge, le medesime previste per il riconoscimento della personalità giuridica.

Il procedimento si conclude entro il termine di 45 giorni dalla data di pervenimento dell'istanza con una determinazione del Direttore Generale Risorse, Europa, innovazione e Istituzioni approvativa delle modifiche in caso di esito positivo dell'istruttoria, o di diniego dell'approvazione in caso di esito negativo.

**Documentazione da allegare all'istanza:**

All'istanza sottoscritta dal legale rappresentante, da presentarsi con le sopraindicate modalità, va allegata:

- copia autentica del verbale notarile contenente la deliberazione approvativa delle modifiche statutarie, adottata dal competente organo dell'ente;
- relazione riassuntiva delle medesime, solo nel caso che nel verbale le modifiche attuate non siano descritte in modo dettagliato.

**Procedimento di estinzione e cancellazione dal Registro delle persone giuridiche (art. 9 del D.P.R. n.361/2000 ed art. 7 L.R. n.37/01)**

Anche con riguardo all'assunzione del provvedimento dichiarativo dell'estinzione della persona giuridica, le modalità procedurali sono quelle sopra descritte per il riconoscimento della personalità giuridica.

**Documentazione da allegare all'istanza**

All'istanza sottoscritta dal legale rappresentante, da presentarsi con le sopraindicate modalità, va allegata una copia autentica del verbale notarile contenente la deliberazione del competente organo dell'ente di scioglimento dell'associazione, o, per le Fondazioni, di presa d'atto del verificarsi di una causa di estinzione ai sensi dell'art.27 cod. civ. e della conseguente richiesta all'Autorità (Regione) di provvedere alla relativa dichiarazione.

Ai sensi di legge, le Deliberazioni degli enti dovranno contenere espressamente le motivazioni alla base dell'istanza, l'indicazione di un liquidatore incaricato o di un collegio di liquidatori e la designazione dell'ente o degli enti beneficiari del patrimonio eventualmente residuo alla liquidazione dell'ente.

Il procedimento si conclude con una Determinazione del Direttore Generale dichiarativa dell'estinzione dell'ente e dispositiva della cancellazione dell'ente dal Registro una volta esaurita la fase liquidatoria da espletarsi ai sensi della normativa del Codice Civile (Art.11 e segg. Disposizioni di Attuazione del Codice Civile).

Con apposita istanza del Legale rappresentante, si può richiedere la cancellazione dal registro dell'ente nel caso non si intenda più beneficiare del beneficio del riconoscimento giuridico per il venir meno delle risorse patrimoniali richieste della legge. A tal fine si dovrà allegare una deliberazione dell'ente riportante la motivazione della richiesta.

#### **Adempimenti pubblicitari ed Attività procedimentali inerenti ad istanze di deposito e di presa d'atto/approvazione di trasformazioni, fusioni e scissioni tra persone giuridiche.**

L'ultimo comma dell'articolo 42 bis del Codice Civile stabilisce che "gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni ed alle scissioni per i quali il Libro V prevede l'iscrizione nel registro delle imprese, sono iscritti nel registro delle persone Giuridiche ovvero, nel caso degli enti del terzo Settore, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La competente struttura cura pertanto gli adempimenti di natura pubblicitaria presso il Registro delle persone giuridiche relativamente al deposito degli atti previsti dal citato art.42 bis Codice Civile e dagli artt.2500 e segg. ai quali la stessa disposizione rinvia, ai fini di dare efficacia giuridica alle deliberazioni di trasformazione, fusione e scissione tra persone giuridiche.

La stessa è inoltre competente alla predisposizione di atti approvativi e/o di presa d'atto di deliberazioni di trasformazione, fusione e scissione tra persone giuridiche, sempre tramite Determinazioni del Direttore Generale.

Qualora conseguentemente a tali atti "trasformativi", vengano deliberate modifiche dello statuto dell'ente incorporante nel caso di fusione per incorporazione, o dell'ente trasformato, le stesse dovranno essere approvate con determinazione del Direttore Generale seguendo la procedura sopra descritta per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Tali atti vengono adottati dietro apposita istanza del Legale Rappresentante dell'ente o degli enti interessati (o del Notaio rogante l'atto) previa istruttoria documentale che viene effettuata con le modalità procedurali sopra descritte.

#### **Documentazione da allegare all'istanza**

All'istanza va allegata copia autentica del verbale notarile inerente alla deliberazione assunta dai competenti organi sociali o in forma digitale. Il verbale deve contenere in allegato la documentazione attestante l'effettuazione degli adempimenti richiesti dalla normativa del Codice civile per lo specifico atto (artt.42 bis e 2550 e segg. Cod, Civ.).

#### **Adempimenti inerenti alla comunicazione di variazioni delle cariche sociali e della sede legale degli enti per l'iscrizione/annotazione nel Registro delle persone giuridiche.**

Il Legale rappresentante dell'Ente deve inoltrare alla Regione l'istanza di iscrizione di tutti gli atti e i fatti comportanti variazioni nella composizione del Consiglio d'Amministrazione (Fondazioni) o del Consiglio Direttivo (Associazioni).

Deve ugualmente inviare la suddetta istanza anche in caso di riconferma della composizione dell'organo amministrativo.

L'istanza va presentata in bollo (fatte salve le esenzioni di legge) e sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Ente. In essa deve essere specificata la variazione avvenuta e gli estremi della deliberazione con la quale il competente organo dell'Ente ha provveduto alle variazioni.

Il Legale rappresentante dell'Ente deve inoltrare l'istanza entro il termine di 15 giorni dalla data della deliberazione oppure, in mancanza della deliberazione, dalla data dell'evento.

### **Documentazione da allegare all'istanza:**

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale rappresentante (art.46 e 47 D.P.R. n.445/2000) riportante l'indicazione delle variazioni avvenute o la riconferma della composizione dell'organo amministrativo;
- in caso di nomina di nuovi amministratori e di riconferma dell'intero C.d.A, nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va attestata l'avvenuta accettazione delle cariche da parte dei nuovi componenti e compilato (l'intero) elenco dei componenti del nuovo Consiglio di amministrazione/Consiglio Direttivo o di quello riconfermato. Nel suddetto elenco vanno indicati per ciascun componente i seguenti dati: Cognome e Nome, data di nascita, codice fiscale, durata della carica ricoperta e potere di firma eventualmente attribuito;
- Copia del documento di identità del Legale rappresentante in corso di validità.

### **Trasferimento della sede e istituzione di sedi secondarie**

Il rappresentante dell'Ente deve presentare alla Regione apposita istanza in bollo (fatte salve le esenzioni di legge) con la quale comunica la variazione della sede legale dell'Ente e l'istituzione di sedi secondarie.

L'istanza deve essere trasmessa entro il termine di 15 giorni dalla data della deliberazione o del verificarsi dell'evento.

Si precisa che il mutamento dell'indirizzo della sede legale nell'ambito dello stesso Comune comporta l'obbligo di modifica statutaria, nel caso in cui l'indirizzo (via, piazza, eccetera) sia indicato in Statuto. Pertanto, in questo caso l'Ente deve procedere ad un'istanza di modifiche allo Statuto secondo le modalità descritte nella pagina web "[Approvazione modifiche statutarie](#)".

L'obbligo di modifica non sussiste nel caso in cui il trasferimento della sede avvenga nell'ambito dello stesso Comune e lo Statuto, pur riportando l'indirizzo della sede, contenga una dicitura del tipo: "Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria".

Ogni altra variazione, quale ad esempio l'istituzione di sedi amministrative o operative, deve essere comunicata per iscritto

mediante invio di apposita istanza in bollo a firma del Legale rappresentante dell'Ente entro il termine di 15 giorni dalla data della deliberazione o del verificarsi dell'evento, in modo tale da consentire alla Regione di trascrivere le variazioni nel Registro regionale delle persone giuridiche private.

**Documentazione da allegare all'istanza:**

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale rappresentante (art.46 e 47 D.P.R. n.445/2000) riportante l'indicazione delle variazioni avvenute;
- Copia del documento di identità del Legale rappresentante in corso di validità.

**2. Requisiti patrimoniali per il riconoscimento della personalità giuridica privata delle associazioni e delle fondazioni.**

Il patrimonio minimo necessario ai fini dell'iscrizione di Associazioni e Fondazioni nel registro regionale delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 37/01 è determinato rispettivamente:

per le Associazioni in €. 25.000,00 (venticinquemila)

per le Fondazioni in €. 50.000,00 (cinquantamila)

con la necessaria precisazione che gli importi indicati rappresentano il requisito patrimoniale minimo per potere richiedere il riconoscimento giuridico regionale, ma non necessariamente sufficiente ai fini dell'ottenimento dello stesso che è comunque subordinato ad una valutazione discrezionale del Settore Affari Legislativi e aiuti di Stato - Area consulenza giuridica e Sanzioni Amministrative da effettuarsi relativamente alla congruità dei mezzi finanziari predisposti ed organizzati dall'Ente rispetto ai propri scopi statutari ed ai fini di offrire la necessaria garanzia dei terzi creditori;

- l'ammontare dei suddetti importi si riferisce esclusivamente a risorse patrimoniali liquide, non potendosi considerare in tale ambito il valore economico di immobili o di beni strumentali quali attrezzature, arredi, beni museali, documentali ed artistici, automezzi, i quali sono soggetti a valutazione autonoma;

- relativamente ai suddetti importi minimi, si richiede che una parte corrispondente almeno alla metà dell'importo stesso, ovvero pari ad €. 12.500,00 (dodicimilacinquecento), per quanto concerne le Associazioni e ad €. 25.000,00 (venticinquemila) relativamente alle Fondazioni, sia espressamente destinato a costituire un "fondo patrimoniale di garanzia", vincolato ai fini di fornire la necessaria garanzia patrimoniale verso i terzi. Il suddetto fondo dovrà essere costituito da liquidità e dovrà essere previsto nello stato patrimoniale del bilancio con apposita menzione e dovrà essere istituito (se non già indicato all'atto di costituzione dell'Ente per le Fondazioni), con apposita deliberazione dell'organo decisionale dell'Ente che ne precisi l'importo e ne dichiari l'indisponibilità per esigenze gestionali.

### **3. Requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.**

Successivamente al riconoscimento giuridico ed al fine del mantenimento della personalità giuridica, il patrimonio degli enti (Associazioni e Fondazioni), iscritti nel Registro successivamente alla data dell'1 gennaio 2011 non potrà risultare inferiore rispettivamente ad € 12.500,00 (dodicimilacinquecento) relativamente alle Associazioni e a € 25.000,00 (venticinquemila) relativamente alle Fondazioni, importo corrispondente all'ammontare minimo del fondo di garanzia patrimoniale sopra descritto;

per gli enti (Associazioni e Fondazioni) che sono stati iscritti anteriormente al 1° gennaio 2011, e per gli enti ex IPAB, i quali sono stati iscritti d'ufficio nel Registro delle persone giuridiche ai sensi della L.R. 1 giugno 1992, n.27, a seguito del provvedimento regionale di depubblicizzazione, anche successivamente alla data sopra indicata, l'ammontare del suddetto fondo di garanzia patrimoniale da mantenere, sarà determinato nelle singole fattispecie, tenendo in considerazione diversi parametri valutativi tra i quali in particolare:

- ammontare del Fondo di dotazione patrimoniale liquido iniziale come comprovato al momento del riconoscimento giuridico;
- ammontare della eventuale redditività derivante dalla titolarità di beni immobili;
- altre entrate documentate.

Conseguentemente a quanto sopra indicato, tutti gli enti che hanno ottenuto il riconoscimento giuridico regionale, devono adeguare il loro patrimonio ai livelli minimi sopra indicati o comunque stabiliti a seguito di apposita valutazione della congruità patrimoniale degli stessi.

La competente struttura, nel caso di accertamento della mancanza o del venir meno dei presupposti patrimoniali di cui sopra, potrà concordare con il Legale rappresentante dell'ente le modalità ed i tempi di effettuazione del reintegro patrimoniale, che comunque, dovrà indicativamente avvenire non oltre l'esercizio finanziario, successivo a quello in cui è avvenuto l'accertamento.

#### **4. Modalità di svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla documentazione finanziaria delle Fondazioni effettuate ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, della L.R. n.37/01.**

Le Fondazioni iscritte nel Registro regionale delle persone giuridiche sono tenute ad inviare alla competente struttura Area consulenza giuridica e Sanzioni Amministrative - PO Consulenza e Gestione del Registro Regionale delle Fondazioni e Associazioni entro quindici giorni dalla approvazione dei bilanci consuntivi, apposita modulistica autocertificativa, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dei dati di bilancio.

In particolare, le Fondazioni dovranno presentare due moduli con valore di autocertificazione, denominati rispettivamente "AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE" nel quale dovranno essere riportati i dati contabili indicati e la "RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE" in cui deve essere riportata una sintetica relazione sull'attività effettivamente svolta, al fine di verificare la conformità della stessa all'atto costitutivo ed allo statuto.

I suddetti moduli autocertificativi, altresì reperibili dalle pagine web del Registro delle Persone Giuridiche al Link: <http://www.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/Registro-regionale-delle-persone-giuridiche>, dovranno essere sottoscritti dal Legale Rappresentante dell'Ente o dal Presidente del Collegio Sindacale o dei Revisori e dovranno essere accompagnati dalla relativa comunicazione di invio debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante della Fondazione e contenente la specifica espressione "ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 37".

La documentazione di cui sopra dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC: [personegiuridiche@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:personegiuridiche@postacert.regione.emilia-romagna.it) entro 15 giorni dall' approvazione.

Le suddette documentazioni contabili vengono sottoposte ad una verifica da parte della competente struttura, Area consulenza giuridica e Sanzioni Amministrative - PO Consulenza e Gestione del Registro Regionale delle Fondazioni e Associazioni, che verte sul riscontro della congruità dei mezzi finanziari predisposti ed organizzati dall'Ente rispetto agli scopi che intende perseguire.

A tal fine la struttura competente come sopra individuata, provvederà ad esaminare tutta la documentazione contabile presentata, e, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà richiedere alle Fondazioni, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 37/2001, l'invio di ulteriore documentazione, dati e informazioni onde verificare oltre agli aspetti patrimoniali, l'attività effettivamente svolta, la conformità della stessa all'atto costitutivo ed allo statuto e l'eventuale sussistenza di fattispecie tali da giustificare l'esercizio dei poteri previsti dagli artt. 25, 26, 27 e 28 del codice civile.

Qualora, a seguito di tale verifica, il patrimonio dell'Ente controllato risulti notevolmente diminuito rispetto alla dotazione iniziale e/o alla situazione patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio depositato, in misura tale da far considerare la consistenza del patrimonio oggettivamente inadeguata o insufficiente in relazione al perseguimento dei fini statutari, la struttura competente provvede a richiedere alla Fondazione immediati chiarimenti sulla situazione patrimoniale verificatasi (da fornirsi entro 30 gg. dalla richiesta) cui potrà seguire un espresso invito ad effettuare una adeguata ricostituzione del patrimonio sociale.

L'Ufficio competente Area consulenza giuridica e Sanzioni Amministrative - PO Consulenza e Gestione del Registro Regionale delle Fondazioni e Associazioni, in caso di accertata e perdurante situazione di inadeguatezza e insufficienza della dotazione patrimoniale dell'ente, rispetto ai livelli minimi stabiliti, potrà avviare il procedimento di revoca del riconoscimento della personalità giuridica tramite cancellazione dello stesso dal registro delle persone giuridiche o, nel caso se ne verificano i presupposti, dichiarare l'estinzione dell'ente ex art. 27 Codice civile.

Lo stesso Ufficio, in base all'attuale normativa sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445), procederà annualmente ad effettuare delle verifiche a campione sulle dichiarazioni autocertificate rese dagli enti, nella misura del quindici per cento.

Il sorteggio viene svolto annualmente ed è effettuato con criteri di casualità alla presenza di due funzionari regionali e del Responsabile della Posizione Organizzativa o delegato.

Il sorteggio sarà effettuato mediante il generatore di numeri casuali disponibile al link: [Generatore di numeri casuali – E-R Il portale della Regione Emilia-Romagna](#). Per poter procedere al sorteggio del campione viene predisposta una tabella in Excel contenente tutti gli enti soggetti al controllo della Regione e come seme generatore verrà indicato l'ora esatta (ora, minuti e secondi) dell'avvio della procedura di estrazione.

Ogni passaggio relativo alla procedura di estrazione sarà verbalizzato e protocollato, la documentazione sarà conservata presso l'ufficio.

Al termine della procedura di sorteggio si darà avvio alla fase di controllo dei bilanci degli enti sorteggiati.

Al fine di verificare l'effettiva rispondenza fra i dati dichiarati mediante autocertificazione ed i dati contenuti nei documenti contabili, potrà essere richiesto quanto necessario alla realizzazione di un corretto esame contabile.

A conclusione della suddetta procedura di verifica, la competente struttura, Area consulenza giuridica e Sanzioni Amministrative - PO Consulenza e Gestione del Registro Regionale delle Fondazioni e Associazioni, potrà adottare i provvedimenti sopra indicati nel caso di accertamento di irregolarità o infedeltà nella comunicazione dei dati patrimoniali.

L'Ufficio predispone una relazione riepilogativa e di sintesi dell'attività di controllo svolta relativamente all'anno di riferimento, contenente l'indicazione del numero degli Enti sottoposti a verifica a campione, dei rilievi effettuati e degli eventuali provvedimenti assunti nei confronti degli stessi, ai sensi della normativa citata e di quanto stabilito nel presente atto.

FAC – SIMILE DI ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA'  
GIURIDICA

Marca da bollo da €  
16,00  
(salvo esenzione di  
legge: Enti di  
volontariato e onlus)

Alla Direzione Generale

Risorse, Europa, Innovazione e  
Semplificazione  
Settore Affari Legislativi e Aiuti di Stato  
Viale Aldo Moro 52 - 40127 Bologna

Oggetto: Istanza di riconoscimento della personalità giuridica mediante iscrizione nel registro regionale

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Associazione/Fondazione denominata

\_\_\_\_\_ cod.

fisc. \_\_\_\_\_

CHIEDE

il riconoscimento giuridico della medesima, mediante iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche, ai sensi dell'art.1 del D.P.R. 10 febbraio2000, n.361, e dell'art.4 della L.R. 13 novembre2001, n.37.

Per ogni comunicazione relativa al procedimento il referente è

Cognome e nome \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Pec \_\_\_\_\_

DATA, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_

AVVERTENZA IMPORTANTE

La data sulla marca da bollo non può essere successiva alla data apposta sull'istanza.

Si ricorda che gli atti e i documenti non bollati o bollati in maniera irregolare sono inviati entro 30 giorni all'Agenzia delle Entrate competente per la regolarizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 642/72

#### DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

- All. 1: Copia autentica di atto costitutivo e statuto in bollo (atto notarile);
- All. 2: Relazione illustrativa dell'attività svolta, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Ente in duplice copia;
- All.3: Relazione descrittiva della situazione patrimoniale e finanziaria, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Ente, corredata da idonea documentazione comprovante l'esistenza di un fondo patrimoniale di dotazione per il perseguimento degli scopi e di un fondo di garanzia patrimoniale (v. scheda informativa online)
- All. 4: Copia autentica del verbale (o estratto) di nomina degli amministratori e relative accettazioni o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei fatti attestati (artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre2000, n.445), con allegata copia di documento di identità valido.  
La dichiarazione deve contenere anche un elenco dei componenti dell'organo amministrativo dell'Ente, con l'indicazione
  - del nome, cognome e codice fiscale di ciascun componente;
  - delle cariche rispettivamente ricoperte con l'indicazione della loro durata;
  - dei poteri di firma eventualmente attribuiti;
  - della accettazione dei relativi incarichi

#### INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196, nonché dell'art. 13 del Regolamento Europeo (UE) n.2016/679 del Parlamento Europeo del Consiglio del 27/04/2016, si informa di quanto segue:

- a) i dati forniti con la presente istanza sono trattati ai fini dell'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche e pertanto il rapporto ha natura obbligatoria ai sensi del D.P.R. 361/00;
- b) I dati potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione, anche per via telematica e trattati per scopi statistici o scientifici.

I dati saranno trattati con strumenti informatici ed esclusivamente nell'ambito e per le finalità inerenti al procedimento avviato con la presente istanza.

Si informa inoltre che il mancato conferimento dei dati richiesti precluderanno lo svolgimento del procedimento di riconoscimento giuridico.

L'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 17 e 18 del GDPR.

Modulo A)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000

Il/La Sottoscritto/a cognome \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_ nato/a a  
\_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_ ) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ residente a  
\_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_ ) CAP \_\_\_\_\_ Via/Piazza  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'ente denominato

---

cod. fisc \_\_\_\_\_, con sede in  
\_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_ )  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

- che i componenti di seguito indicati restano in carica dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_;
- che i poteri di firma sono attribuiti al Presidente (o indicare a quali altri componenti dell'organo);
- che i componenti l'Organo di Amministrazione hanno accettato i relativi incarichi;
- che i componenti l'attuale Organo amministrativo sono i seguenti:



**FAC-SIMILE DI ISTANZA DI DEPOSITO INERENTE LA VARIAZIONE DELLE CARICHE SOCIALI**

Marca da bollo da €  
16,00

(salvo esenzione di  
legge: Enti di

**ALLA DIREZIONE GENERALE  
RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI  
SETTORE AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO  
VIALE ALDO MORO 52  
40127 Bologna**

OGGETTO: ISTANZA DI DEPOSITO INERENTE LA VARIAZIONE DELLE CARICHE SOCIALI PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE

IL/LA SOTTOSCRITTO/A \_\_\_\_\_, IN QUALITÀ DI  
PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA FONDAZIONE/ASSOCIAZIONE DENOMINATA

CON SEDE IN \_\_\_\_\_, ISCRITTA NEL  
REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE DELL'EMILIA-ROMAGNA AL N. \_\_\_\_\_

**RICHIEDE**

IL DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ INERENTE LA VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE/CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA FONDAZIONE/ASSOCIAZIONE A SEGUITO DI DELIBERAZIONE DEL MEDESIMO ORGANO/ DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, AI FINI DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE DELL'EMILIA-ROMAGNA, AI SENSI DELL'ART.4 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N.37.

SI ALLEGA ALLA PRESENTE, LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ REDATTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000.

PER OGNI COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA PRESENTE RICHIESTA, LA PERSONA REFERENTE È:

NOME E COGNOME \_\_\_\_\_

TEL. \_\_\_\_\_; FAX. \_\_\_\_\_;

E-MAIL \_\_\_\_\_

DATA, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_

FIRMA

---

AVVERTENZA IMPORTANTE

LA DATA SULLA MARCA DA BOLLO NON PUÒ ESSERE SUCCESSIVA ALLA DATA APPOSTA SULL'ISTANZA.

SI RICORDA CHE **GLI ATTI E I DOCUMENTI NON BOLLATI O BOLLATI IN MANIERA IRREGOLARE** SONO INVIATI ENTRO 30 GIORNI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE COMPETENTE PER LA REGOLARIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.P.R. 642/72

SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

- **All.1:** dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei fatti attestati (art.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445), contenente l'elenco dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione/Consiglio Direttivo indicante Cognome e Nome dei medesimi, data di nascita, codici fiscali e durata della carica (dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_) di ciascuno;
- **All.2:** copia del documento di identità valido del legale rappresentante dell'ente.

**FAC-SIMILE DI ISTANZA DI DEPOSITO DELLA VARIAZIONE DELLA SEDE LEGALE O DELL'ISTITUZIONE DI SEDI SECONDARIE**

Marca da bollo da €  
16,00  
  
(salvo esenzione di  
legge: Enti di

**Alla Direzione Generale Risorse,  
Europa, Innovazione e Istituzioni  
Settore Affari Legislativi e Aiuti di Stato  
Viale Aldo Moro 52  
40127 Bologna**

Oggetto: Istanza di deposito inerente la variazione della sede legale dell'ente o l'istituzione di sedi secondarie per l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, in qualità di Presidente  
e Legale Rappresentante dell'Associazione/Fondazione denominata

\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_,  
iscritta nel Registro Regionale delle persone giuridiche dell'Emilia-Romagna al n. \_\_\_\_\_

**RICHIESTE**

Il deposito della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente la variazione della sede legale o l'istituzione di sedi secondarie dell'Ente a seguito di deliberazione dell'Assemblea Straordinaria/Consiglio d'Amministrazione del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, ai fini dell'iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 15-11-2001, n.37.

Si allega alla presente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Per ogni comunicazione relativa alla presente richiesta, la persona referente è:

Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_;

E-Mail \_\_\_\_\_

Pec \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_

**AVVERTENZA IMPORTANTE**

La **data sulla marca da bollo** non può essere successiva alla data apposta sull'istanza.

Si ricorda che **gli atti e i documenti non bollati o bollati in maniera irregolare** sono inviati entro 30 giorni all'Agenzia delle Entrate competente per la regolarizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 642/72

Si allega la seguente documentazione:

- **All. 1:** Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei fatti attestati
- 
- **All. 2:** Copia di un documento di identità del Legale Rappresentante dell'ente in corso di validità

**FAC-SIMILE DI ISTANZA DI APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE**

**ALLA DIREZIONE GENERALE  
RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI  
SETTORE AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO  
VIALE ALDO MORO 52  
40127 BOLOGNA**

OGGETTO: ISTANZA DI APPROVAZIONE DI MODIFICHE STATUTARIE MEDIANTE ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.P.R. N. 361/2000

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, in qualità di  
Presidente e Legale Rappresentante della Associazione/Fondazione denominata

\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, iscritta al n. \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ del Registro regionale delle persone giuridiche dell'Emilia-Romagna,

**RICHIEDE**

l'approvazione delle modifiche statutarie apportate con deliberazione dell'Assemblea dei soci/Consiglio d'Amministrazione del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, per effetto dell'iscrizione delle medesime nel Registro regionale delle persone giuridiche dell'Emilia-Romagna, ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361 e dell'art.5 della L.R. 15 novembre 2001, n.37.

Per ogni comunicazione relativa al procedimento la persona referente è

Nome e Cognome \_\_\_\_\_,

Tel. \_\_\_\_\_; Fax. \_\_\_\_\_;

E-Mail \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

FIRMA  
\_\_\_\_\_

**AVVERTENZA IMPORTANTE**

LA DATA SULLA MARCA DA BOLLO NON PUÒ ESSERE SUCCESSIVA ALLA DATA APPOSTA SULL'ISTANZA.

SI RICORDA CHE **GLI ATTI E I DOCUMENTI NON BOLLATI O BOLLATI IN MANIERA IRREGOLARE** SONO INVIATI ENTRO 30 GIORNI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE COMPETENTE PER LA REGOLARIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.P.R. 642/72

SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- **All. 1:** copia autentica in bollo del verbale (redatto per atto pubblico) contenente la deliberazione di approvazione delle modifiche statutarie ed il nuovo statuto;
- **All.2:** relazione illustrativa delle modifiche apportate e relative motivazioni a firma del legale Rappresentante (solo se le stesse non si evincono dal citato verbale);
- **All.3:** copia del documento di identità del Legale Rappresentante dell'ente in corso di validità.



REGIONE EMILIA ROMAGNA  
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI  
**AUTOCERTIFICAZIONE**  
**RELATIVA AL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE:**

\_\_\_\_\_  
CON SEDE IN \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante della  
Fondazione sopra indicata

DICHIARA

I seguenti dati del bilancio consuntivo chiuso al 31/12/\_\_\_\_\_ e approvato in  
data \_\_\_\_\_ dall'organo competente per statuto.

<b>PATRIMONIO NETTO</b> (comprensivo del risultato di esercizio _____)	
<b>FONDO PATRIMONIALE DI GARANZIA</b> anno _____	
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b> anno _____	
<b>TOTALE ATTIVO</b>	
<b>CREDITI E INVESTIMENTI FINANZIARI CON SCADENZA ENTRO 12 MESI</b>	
<b>CASSA E CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI (LIQUIDITÀ)</b>	
<b>DEBITI CON SCADENZA ENTRO 12 MESI</b>	
<b>DEBITI CON SCADENZA OLTRE 12 MESI</b>	
<b>TOTALE DEI RICAVI / DELLE ENTRATE CONSEGUITE NELL'ANNO _____</b>	

DATA \_\_\_\_\_

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE \_\_\_\_\_

NOMINATIVO DEL REFERENTE: \_\_\_\_\_

RECAPITI:      Telefono del referente \_\_\_\_\_  
                   Telefono dell'Ente \_\_\_\_\_  
                   PEC dell'Ente \_\_\_\_\_  
                   Posta elettronica \_\_\_\_\_

*Allegata fotocopia documento di identità del legale rappresentante*

REGIONE EMILIA ROMAGNA  
DIREZIONE GENERALE GESTIONE, SVILUPPO E ISTITUZIONI

RELAZIONE  
SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO \_\_\_\_\_  
DALLA FONDAZIONE

\_\_\_\_\_  
CON SEDE IN \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante della  
Fondazione sopra indicata

DICHIARA

che, nel rispetto delle finalità indicate nello statuto vigente,  
*(riportare gli articoli dello Statuto relativi agli scopi oppure un estratto degli stessi)*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

la Fondazione sopra indicata nel \_\_\_\_\_ ha svolto le seguenti attività:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE  
RAPPRESENTANTE

\_\_\_\_\_

NOMINATIVO DEL REFERENTE: \_\_\_\_\_

RECAPITI: Telefono del referente \_\_\_\_\_  
Telefono dell'Ente \_\_\_\_\_  
PEC dell'Ente \_\_\_\_\_  
Posta elettronica \_\_\_\_\_

*Allegata fotocopia documento di identità del legale rappresentante*